



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

Settore Sviluppo Economico

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE SERVIZIO DI PIAZZA E TAXI

Il presente regolamento :

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n _____;
- E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____
- senza opposizioni

INDICE

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 Definizione del servizio.....	pag. 3
Art. 3 Determinazione del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio....	pag. 4
Art. 4 Modalità.....	pag. 5
Art. 5 Caratteristiche dei veicoli.....	pag. 5
Art. 6 Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni	pag. 6
Art. 7 Validità della licenza o autorizzazione	pag. 7
Art. 8 Figure giuridiche	pag. 8
Art. 9 Condizioni di esercizio e sostituzione alla guida per l'esercizio di noleggio con conducente e del servizio di Taxi	pag. 8
Art. 10 Trasferibilità delle licenze o autorizzazioni	pag. 9
Art. 11 Servizi sussidiali ad integrazione del trasporto di linea	pag. 10
Art. 12 Regolamentazione del servizio	pag. 10
Art. 13 Commissione Tecnica Consultiva Comunale	pag. 10
Art. 14 Addetti alla vigilanza	pag. 11
Art. 15 Pubblicità sulle autovetture.....	pag. 11
Art. 16 Tariffe	pag. 11
Art. 17 Revoca	pag. 12
Art. 18 Rinuncia	pag. 12
Art. 19 Sospensione dell'autorizzazione o licenza.....	pag. 12
Art. 20 Reclami.....	pag. 12
Art. 21 Sanzioni	pag. 13
Art. 22 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza	pag. 13
Art. 23 Disciplina del servizio	pag. 13
Art. 24 Disposizioni transitorie	pag. 14
Art. 25 Disposizioni finali	pag. 14
Allegati:	
Tabella di valutazione dei titoli (Allegato A).....	pag. 15
Elenco delle licenze di servizio pubblico non di linea alla data del presente	
Regolamento (Allegato B)	Pag. 16

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali delle attività di autoservizi pubblici non di linea di cui al D.M. 20-12-1991, n. 448, alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, alle norme del nuovo codice della strada approvato con D. Lgs n. 285 del 30-04-1992, alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, e sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 22-1-1975.
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento, ed eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle legge dello Stato e dalla Regione Siciliana.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea tutti quei servizi di piazza che soddisfano le esigenze del trasporto collettivo ed individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasportati pubblici di linea , ferroviari, automobilistici, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo continuativo o periodico, su itinerari *e secondo orari* stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono automezzi pubblici non di linea:

- a) il servizio taxi con autovettura, mini-autobus e veicoli a trazione animale, che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone si rivolge ad una utenza indifferenziata. Per tali tipo di servizio lo stazionamento avviene in luogo pubblico e le tariffe sono determinate amministrativamente *dagli organi competenti che stabiliscono anche le modalità del servizio.*

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale.

Il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente. All'interno delle aree comunali la prestazione del servizio è obbligatoria.

- b) il servizio di noleggio svolto con conducente con autovettura, si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Per tale tipo di servizio lo stazionamento di mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 3

Determinazione del numero dei veicoli da adibire ad ogni singolo servizio

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) della legge 15-01-1992, n. 21 il numero delle licenze e delle autorizzazioni è stabilito dal Consiglio Comunale, nel rispetto della vigente normativa.

Pertanto nel territorio comunale il numero da adibire ad ogni singolo servizio è il seguente:

- n. 21 Autovetture per servizio taxi, di cui 2 abilitati al trasporto di disabili;
- n. 15 Autovetture per servizio da noleggio con conducente;
- n. 10 Autoambulanze di trasporto (Tipo B);
- n. 4 Veicoli a trazione animale.

Le località di stazionamento che vengono individuate sono:

A) Autovetture per servizio taxi

- a) Per Scicli: N. 2 Inizio Corso Mazzini (Stazione Ferroviaria);
N. 2 **Largo Gramsci (vicino alla rotatoria)**
N. 1 Piazza Italia;
N. 1 Piazza Italia;
N. 1 **Via Bovio (di fronte Farmacia Pacetto)**
- b) Per Iungi: N. 2 **Piazza delle Olimpiadi**;
- c) Per Donnalucata N. 3
e Plaia Grande N. 2 **Via Pirandello (tratto compreso tra il monumento Garofalo e il bar)**;
- d) Cava D'Aliga N. 2 Piazza Mediterraneo;
N. 1 **Via Frine – Bruca**;
- e) Sampieri N. 2 Baia Samuele;
N. 2 **Via Garignano**.

B) Autovetture per servizio di noleggio con conducente

- a) Per Scicli: N. 5 Autovetture;
- b) Per Iungi N. 4 Autovetture;
- c) Per le Borgate N. 6 Autovetture;

C) Autoambulanze di trasporto

- a) Per Scicli: N. 4 Autovetture – Via Ospedale;
- b) Per Iungi N. 3 Autovetture.

c) Per le Borgate N. 3 Autovetture; - Sampieri – Donnalucata;

D) Veicoli a trazione animale

a) Per Scicli N. 4 (Piazza Municipio, Via Aleardi, Piazza Italia, Stazione ferroviaria).

Art. 4

Modalità

1. I veicoli adibiti al servizio di Taxi possono circolare e sostare liberamente nei posteggi a loro appositamente destinati individuati da apposita segnaletica con ordinanza del Sindaco.
2. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale, il prelevamento fuori dal territorio comunale è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene espressamente richiesto dal cliente.
3. Nel servizio di noleggio con conducente è vietata la sosta in posteggio di stazionamento negli spazi destinati ai Taxi.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, ovvero presso uffici di rappresentanza, che sono tenuti a tenere i titolari di servizio a mezzo autovetture, autobus o autoambulanze di trasporto (Tipo B).
5. Nell'ambito del Comune è vietato procurarsi il noleggio con stabilità e continuità ai titolari di licenze o autorizzazioni rilasciate da altri Comuni.
6. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente di cui ai punti B) e C) dell'art. 3 possono effettuare trasporti in tutto il territorio comunale, regionale, nazionale e negli stati della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità i regolamenti di tali Stati lo consentono.

Art. 5

Caratteristiche dei veicoli

1. La autovetture adibite al servizio di Taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili sul cruscotto dell'autovettura.
3. La colorazione esterna delle autovetture adibite a servizio Taxi deve essere bianca.
4. Le autovetture adibite al servizio Taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con scritta "TAXI"
5. Ad ogni autovettura adibita a servizio di Taxi sono assegnati un numero d'ordine ed un'apposita targa posteriore inamovibile con la scritta in nero "Servizio Pubblico" *del tipo*

stabilito dall'ufficio comunale competente.

6. Sono altresì ammessi sulle fiancate, previa apposita autorizzazione comunale, scritte e/o stemmi identificativi, purché di dimensioni massime, per ciascuna fiancata, di 875 cmq.
7. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", e ad essi sono inoltre assegnati un numero d'ordine progressivo ed una targa posteriore indicante la dicitura "NCC" e lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e numero d'ordine progressivo.
8. Le caratteristiche relative alle autovetture, ed alle autoambulanze di trasporto (Tipo B) adibite al servizio di noleggio con conducente devono essere rispondenti alle rispettive normative vigenti di settore.

Art. 6

Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

1. La licenza per l'esercizio del servizio Taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale, attraverso bando pubblico di concorso, pubblicato all'Albo del Comune ed affisso nei luoghi maggiormente praticati, ai singoli che abbiano, la proprietà o la disponibilità del veicolo, che possano gestire in forma singola o associata che siano residenti nel Comune di Scicli e che operino nel medesimo Comune.
2. Le licenze, l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di licenze per l'esercizio del servizio taxi anche se rilasciate da Comuni diversi. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto, alle cooperative e ad altre forme di gestione associate dei servizi il cumulo di licenza di taxi con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6-4-1996, n. 29 nel comune ove esiste il servizio di taxi.
3. Per potere conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità (proprietà o possesso con regolare contratto di locazione) di una rimessa nel Comune, presso la quale i veicoli sostano. Inoltre i titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente sono tenuti a tenere nel Comune un ufficio di rappresentanza ove ricevere le prenotazioni di trasporto.
4. Il Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno emette apposito bando pubblico di concorso per il rilascio delle licenze ed autorizzazioni disponibili alla data di emissione. Entro i successivi 30 giorni, i soggetti interessati al rilascio devono avanzare apposita istanza

esclusivamente a mezzo raccomandata postale con A.R.

5. A cura del responsabile del procedimento, sarà stilata un'apposita graduatoria che terrà conto dei titoli utili e valutabili di cui all'allegato "A" parte integrante del presente regolamento. La graduatoria sarà quindi approvata con deliberazione della G.M. che divenuta esecutiva, il Dirigente dello Sviluppo Economico procederà al rilascio delle licenze o autorizzazioni. La graduatoria dovrà essere approvata dalla Giunta Municipale entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del bando ed ha una validità triennale.
6. Requisito indispensabile per partecipare è l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20-10-1991 n. 448.

Art. 7

Validità della licenza o autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno entro il 31 gennaio a vidimazione presso il competente Ufficio Comunale, in caso contrario viene revocata. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per il rilascio. Tale verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazione resa dal singolo esercente ai sensi di legge.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
3. Il titolare di licenza o di autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.
4. Nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme previste dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale:
 - a) in applicazione dell'art. 6 del D.L. 4-7-2006 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare agli utenti del servizio Taxi una maggiore offerta, recepisce il comma 2 bis, aggiuntivo allo art. 8 della legge 15-1-1992, n. 21;
 - b) ai sensi dell'art. 12 del D.L. 4-7-2006, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, prevede la possibilità che in ambito comunale, sia svolto, in tutto il territorio e per tempi predeterminati, non superiori a mesi 3, da soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali fermi restando la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 12 e del divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore di tali titolari di servizio.
5. Per l'assegnazione delle licenze ed autorizzazioni, sarà emesso bando pubblico di concorso,

di cui all'art. 6 comma 4, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Troveranno applicazione le modalità per il rilascio prescritte dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8

Figure giuridiche

1. I titolari di licenze per l'esercizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di *titolari di* impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. 08-08-1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in concorso tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio taxi o noleggio con conducente.
2. Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire le licenze o autorizzazioni agli organismi ivi previsti e rientrare nel possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 9

Condizioni di esercizio e sostituzione alla guida per l'esercizio di noleggio con conducente e del servizio di Taxi

1. Resta inteso che l'autorizzazione rilasciata dal Comune deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.
2. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare sempre che siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
3. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi di cui al precedente comma.
4. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la

posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

5. Inoltre, i titolari di licenza del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti per:
 - a) Motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Chiamata alle armi;
 - c) Ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d) Sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) Incarichi elettivi *o sindacali* nell'ambito comunale o provinciale.La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Dirigente del Settore in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale per ogni autoveicolo ammesso al servizio con l'indicazione del tipo e caratteristiche dell'autoveicolo stesso.
6. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
7. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari nel rispetto dei commi 3. 4. e 5. del presente articolo.

Art. 10

Trasferibilità delle licenze o autorizzazioni

1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché *sia iscritta nel ruolo presso la Camera di Commercio e sia* in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare le licenze o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti ovvero possono essere trasferiti, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Art. 11

Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione del responsabile del servizio gestione del territorio e sviluppo economico, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra concessionario della linea ed il noleggiante.

Art. 12

Regolamentazione del servizio

1. Il servizio taxi è regolato in relazione alle esigenze dell'utenza.
2. L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a 6 ore.
3. Nei periodi predeterminati, la Commissione di cui all'art. 13 propone turni integrativi rispetto a quelli minimi, inserendo i soggetti di cui all'art. 7 comma 4, con servizi di due turni giornalieri di 6 ore ciascuno.
4. Nei casi di emergenza dovuti a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.

Art. 13

Commissione Tecnica Consultiva Comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione, all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente regolamento, è istituita una Commissione Tecnica Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente), come previsto dall'art. 4, comma 4, della legge 15-1-1992 n. 21, presieduta dall'Assessore allo Sviluppo Economico e composta dai seguenti membri:
 - a) Capo Settore allo Sviluppo Economico;
 - b) Comandante della P.M.
 - c) Capo Settore Affari Legali;
 - d) Un rappresentante per il settore noleggio con conducente.
 - e) Un rappresentante per il settore Taxi designato dalla associazione degli utenti locale;La G.M. provvede, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento alla nomina della Commissione che dura in carica 3 anni.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 14

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art. 13 della Legge 24-11-1989, n. 689.

Art. 15

Pubblicità sulle autovetture

1. L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D. Lgs 285/1992 (codice della strada e successive modifiche).
2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16

Tariffe

1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato.
2. La tariffa è a base multipla a tempo per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta previo parere della competente Commissione Tecnico Consultiva e sono sottoposti a verifica annuale.
3. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune previo parere della competente Commissione Tecnico Consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20-4-1993.
4. I tassisti ed i noleggianti possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.
5. Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 30-4-1992 n. 285 e successive modifiche. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.
6. La Giunta Comunale, sentita la Commissione Tecnica Consultiva di cui all'art. 13, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicativi di tale sistema tariffario garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione all'utenza ed adeguata fattibilità gestionale, qualora i titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92 dovessero applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dalla Amministrazione Comunale.

Art. 17

Revoca

1. L'autorizzazione o la licenza potrà essere revocata con apposito provvedimento sindacale per:
 - a) mancata attivazione del servizio entro 30 giorni successivi alla notifica dell'autorizzazione o licenza;
 - b) sospensione, senza autorizzazione del Sindaco, dell'attività per un periodo superiore a tre mesi;
 - c) perdita dei requisiti necessari per la richiesta della licenza o autorizzazione;
 - d) tenuta non efficiente dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio;
 - e) mancata vidimazione annuale come stabilito dall'art. 7.

Art. 18

Rinuncia

1. I titolari o gli eredi del servizio di noleggio con conducente e di servizio di piazza o taxi, che intendono rinunciare all'esercizio devono presentare istanza scritta di cessazione al competente Ufficio Comunale.

Art. 19

Sospensione dell'autorizzazione o licenza

1. L'autorizzazione è sospesa dall'Assessore al ramo, previa valutazione della Commissione Tecnico Consultiva per un periodo compreso da uno ad un massimo di mesi sei, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:
 - a) violazioni di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazioni delle norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazioni delle norme che regolano il trasporto dei disabili;
 - d) violazioni, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa e pecuniaria ai sensi dell'art. 22, comma 2;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

Art. 20

Reclami

1. Eventuali reclami nello svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio e agli organi addetti alla vigilanza, che esperiti gli accertamenti del caso, informano il Sindaco sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

2. All'interno di ogni vettura di servizio è esposto, in posizione visibile, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio a cui indirizzare i reclami.

Art. 21

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 -107 del R.D. 3-3-1934 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 51,00 ad un massimo di €. 516,00 per le seguenti violazioni:
 - a) Violazione dell'art. 6 comma 7 sostanziata dalla mancanza della licenza o dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b) Violazione dell'art. 5 commi 2 e 4 relativo al mancato rispetto delle norme di riconoscibilità delle autovetture;
 - c) Violazione all'art. 7 relativa al mancato rispetto della norme che impone la vidimazione annuale della licenza o dell'autorizzazione;
 - d) Mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero del telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 18.
3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato nel minimo di €. 51,00.

Art. 22

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 23

Disciplina del servizio

1. Il servizio di taxi o di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme del presente Regolamento. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, è disciplinato dalle norme comunitarie dalla legge dello Stato e della Regione, dagli usi e dalla consuetudine.

Art. 24

Disposizioni transitorie

1. Fino a che alla Regione Siciliana non venga istituito il ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A. ai fini della concessione dell'autorizzazione o licenza è sufficiente il possesso dei soli requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale così come previsti al precedente articolo 6.
2. Titolari di licenza per l'esercizio di taxi e di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, hanno l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento entro e non oltre mesi sei dalla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Si dà atto che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano rilasciate:
n. == licenza per il servizio di taxi;
n.4 autorizzazioni per autonoleggio con conducente per autovetture;
4. In sede di prima attuazione, sono pertanto, rilasciabili le seguenti licenze ed autorizzazioni:
n. 21 autovetture per servizio di taxi;
n. 11 autovetture per servizio di noleggio con conducente;
n. 10 autoambulanze di trasporto (Tipo B);
n. 4 veicoli a trazione animale.

Art. 25

Disposizioni finali

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti comunali nonché tutte le altre disposizioni emanate che risultano in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento. Il presente regolamento è composto di n. 25 articoli.

ALLEGATI

- 1) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI **(ALLEGATO A)**
- 2) ELENCO DELLE LICENZE DI SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA ALLA DATA DEL PRESENTE REGOLAMENTO **(ALLEGATO B)**

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI **(ALLEGATO A)**

- 1) Titolo di studio:
 - Laurea o diploma punti 4
 - Attestato di conoscenza lingua punti 2
 - Altri titoli rilasciati da Enti Pubblici per ognuno..... punti 0,10
 - 2) Avere esercitato servizio di taxi in qualità di titolare di autorizzazione in altri Comuni d'Italia purchè residente nel Comune di Scicli da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando punti 2 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 6
 - 3) Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza punti 2 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 6
 - 4) Essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente punti 2 per ogni semestre fino ad un massimo di punti 6
 - 5) Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per ogni anno di iscrizione punti 1
- A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale prioritariamente per l'assegnazione della licenza o autorizzazione la disponibilità del veicolo appositamente attrezzato per un agevole trasporto delle persone con handicap e successivamente al più giovane di età.
 - L'avere esercitato servizio di cui ai punti 2) 3) e 4) costituisce titolo preferenziale del servizio qualora venga dimostrato da atti certi (libretto di lavoro; versamenti contributi; contratti di lavoro ecc.).

ELENCO DELLE LICENZE DI SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA ALLA DATA DEL
PRESENTE REGOLAMENTO **ALLEGATO B**

1) Servizio pubblico da piazza (taxi):

Licenze assegnate n. =====; operanti n. =====; disponibili =====;

2) Servizio di noleggio con conducente con autovettura:

Autorizzazioni assegnate n. 4; operanti n. 4; disponibili =====;

3) Servizio pubblico da piazza a trazione animale:

Autorizzazione assegnate n. =====; operanti n. =====; disponibili n. 4.